

## Diritto d'autore, alcune precisazioni

**A** titolo personale, le invio un commento all'articolo di Giuseppe Vitiello apparso sul numero di gennaio-febbraio 1997, dal titolo *Biblioteche, editoria e diritto d'autore*. In tale articolo si cercava di riassumere le tesi di alcuni rappresentanti del "mondo del libro" sul diritto d'autore e l'editoria elettronica: editori, biblioteche ed Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

Ci si limitava per gli editori, a riportare un commento sulla inadeguatezza del quadro normativo; Vitiello si fermava, poi, ad analizzare il mio breve manuale *Il diritto d'autore* pubblicato nella collana "ET" dell'AIB; tuttavia tale analisi si rivela non precisa ed in alcuni punti del tutto oscura.

Una prima inesattezza è identificare tale mio scritto con la linea politica seguita dall'AIB sulla materia del diritto d'autore per le nuove tecnologie.

Scopo del manuale, che rientra in un articolato programma di sensibilizzazione e discussione tra i bibliotecari sui temi del diritto d'autore, è quella di fornire una guida per la gestione di alcuni problemi che il bibliotecario può incontrare nel quotidiano. Non hanno trovato spazio dispute teoriche, discussioni astratte o ipotetici accordi; l'unica divagazione, in quanto espressamente richiesti, è stata concessa alla storia del diritto d'autore.

Inoltre, è vero che il manuale contiene il mio pensiero sul diritto d'autore, ma tale posizione non è certo una novità, essendo stata esposta da professori e ricercatori universitari, giudici, ed anche recentemente dall'autorevole Avvocato generale dello Stato!

L'affermazione di una scarsa coscienza dei vincoli posti all'applicazione del copyright nei servizi di biblioteca, mi sembra fuori luogo, essendo sicuramente una delle aree della mia collaborazione con le biblioteche ed altri intermediari dell'informazione sui problemi del diritto d'autore.

Proprio in nome di questa collaborazione sono state sottoposte da Tommaso Giordano e dal sottoscritto al Comitato esecutivo AIB, nel 1995, una serie di iniziative, da me curate, per dare un punto di vista legale sulla gestione del diritto d'autore dei bibliotecari. Veniva, quindi, promossa dall'AIB l'iniziativa al fine di: 1) sensibilizzare i bibliotecari sul tema del diritto d'autore; 2) approfondire alcune tematiche; 3) identificare i problemi e le possibili soluzioni; 4) avviare il dibattito interno; 5) eventualmente iniziare un dialogo con le controparti e le istituzioni competenti per ricercare soluzioni concordate.

A tale proposito numerose attività sono state da me realizzate, ed altre lo saranno a breve: — seminari e conferenze (Bologna, Modena, Roma, Sassari, Trieste); — corsi specializzati (Bologna, Modena, Roma, Sassari); — pubblicazione ad uso dei bibliotecari sul diritto d'autore (*Il diritto d'autore*, già citato); — discussione di alcune ipotesi d'accordo (in collaborazione con EBLIDA a Milano 7-8 aprile 1997); — avviare la discussione con le controparti.

I primi tre livelli sono stati ampiamente realizzati in collaborazione con le singole sezioni AIB, con interesse, partecipazione e soddisfazione dei bi-

bliotecari. Durante i corsi e le conferenze ho sempre privilegiato la dialettica e la discussione, lasciando ampio spazio ai casi.

Un punto che mi rimane del tutto oscuro è il richiamo alla sentenza Texaco ed all'"equo uso". L'"equo uso" nella legislazione americana non risale a questa sentenza, come invece sostiene Vitiello, ma è esplicita nell'art. 107 del American Copyright Act. La sentenza è intervenuta a stabilire se nel caso concreto fosse ipotizzabile un "equo uso" nella gestione delle fotocopie nel centro di documentazione della Texaco, tale sentenza costituirà un precedente importante per i casi simili regolati dalla legge americana. L'"equo uso" è in pratica nei sistemi di copyright come limite all'utilizzo legittimo delle riproduzioni, ma è del tutto inesistente nella nostra legislazione o pratica processuale! Non riesco a capire a che titolo viene invocato nel nostro ordinamento.

A mio avviso fa riflettere come anche in una società così attenta al mercato, come quella americana, sono stabilite, all'art. 108 del American Copyright Act, alcune libere utilizzazioni simili al nostro art. 68 legge n. 633 del 1941. Questa tendenza di favore alle biblioteche nella libera gestione del diritto d'autore è presente anche nei recenti interventi della Unione europea sulla materia (in particolare si veda la direttiva prestito e noleggio, e la direttiva banche dati), ed invece mi sembra sottovalutata da Vitiello che dichiara che è stato un errore non soffermarsi sull'analisi del copyright. A prescindere dalle considerazioni già fatte, vorrei sottolineare di aver volutamente trascurato tutte le altre legislazioni su questa materia, in quanto scopo del volumetto è l'analisi della legislazione vigente in Italia. Sembra che Vitiello sminuisca i sistemi di diritto d'au-

tore, esaltando il copyright fino a pronosticare un abbandono della nostra attuale legislazione a favore di quest'ultimo!

Per i distributori e gli editori che non trovano spazio nel manuale, devo dire che gli articoli della legge sul diritto d'autore trattati non comprendono nel loro testo il termine "editore" o "distributore", ma ci si limita agli autori (che sono i titolari originari del diritto) o, usando la stessa terminologia della legge, "degli aventi diritto" in cui possono essere compresi gli editori. Inoltre, in un manuale diretto ai bibliotecari non ho pensato opportuno ed utile approfondire il discorso sugli editori.

Vitiello sembra fare grande confusione quando, riguardo l'editoria elettronica, cita le mie posizioni sul materiale cartaceo; a mio avviso sono cose ben diverse. Anche nel mio manuale le ho trattate in capitoli diversi e con conclusioni diverse. Conclusioni che vengono, tra l'altro, presentate con EBLIDA il 7-8 aprile 1997 a Milano sottoponendo al parere dei bibliotecari alcune ipotesi d'accordo con gli editori sulla gestione del copyright elettronico. Mi sembra, inoltre, che Vitiello (richiamandosi all'"equo uso" ed al copyright) prescinda dall'analisi della lettera della legge italiana, richiamandosi, invece, ad altre legislazioni ed ipotizzando istituti finora inesistenti nella nostra legislazione sul diritto d'autore.

Dal senso generale dell'articolo mi sembra che Vitiello indaghi sulla materia del diritto d'autore con altre necessità, diverse da quelle del giurista e della certezza del diritto, cercando di dare voce a posizioni più morbide, più possibiliste (come forse richiesto dalla sua carica).

In tal senso mi sembra possano essere lette le sue critiche più politiche, e personali, che giuridiche.

Marco Marandola